

Il Garante dei diritti della persona del Veneto

Quali le attività di promozione,
protezione e pubblica tutela dei minori di età?





Dal Pubblico Tutore al Garante dei diritti della persona del Veneto

Legge regionale 9 agosto 1988 n. 42

«Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori»



Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1

Art. 63 - Garante regionale dei diritti della persona



Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 37

«Garante Regionale dei Diritti della Persona»

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1

Art. 63 - Garante regionale dei diritti della persona

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, al fine di:
 - a) garantire, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale;
 - b) **promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dei minori d'età** e delle persone private della libertà personale.
2. La legge disciplina i criteri e i requisiti di nomina del Garante regionale, le condizioni per l'esercizio delle funzioni, assicurandone l'autonomia e la funzionalità
3. **L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale**



LE TRE FUNZIONI DEL GARANTE

DIFESA CIVICA

TUTELA DEI MINORI

TUTELA DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE



Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

Tutela volontaria di
minori di età

Ricerca-promozione
culturale sulla condizione
dell'infanzia e adolescenza

Ascolto istituzionale

Vigilanza
sull'accoglienza
etero-familiare

Promozione iniziative di
partecipazione dei
bambini e degli
adolescenti alla vita della
comunità



AREA TUTELA MINORI LO STAFF DELL'UFFICIO

Garante dei diritti della Persona

Mirella Gallinaro

Dirigente Capo

Claudio Giulio Rizzato

Struttura tecnico-amministrativa

Lo Fiego Laura – Responsabile U.o.s. Tutela dei Minori

Lorenza Cipollina - Assistente amministrativo

Giancarla Costanzi - Collaboratore professionale

Fabrizio Gobbo - Collaboratore esecutivo

Ulss 3 – accordo di collaborazione - Supporto specialistico al Garante

Liala Bon - avvocato

Chiara Drigo – specialista in diritti umani

Mariella Mazzucchelli – avvocato

Fiorenza Milano – psicoterapeuta

Francesca Rech – avvocato

Silvia Scatturin – avvocato





In attuazione dell'art. 63 dello Statuto

Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 37
«Garante Regionale dei Diritti della Persona»

Art. 1

È istituito il Garante Regionale dei diritti della persona, nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa regionale, nazionale ed europea.

Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- Garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;
- **Promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;**
- Promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private dalla libertà personale.

Il Garante è **organo monocratico ed esercita le sue funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione.** Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.



In attuazione dell'art. 63 dello Statuto



Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 37
«Garante Regionale dei Diritti della Persona»

Art. 13 - Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età.

Nello svolgimento delle funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età, il Garante:

- a) **promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela**, nonché altre analoghe forme di sostegno a vantaggio di minori d'età in conformità al codice civile e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, fornendo loro consulenza, curando l'aggiornamento e la funzionalità del relativo elenco regionale e mettendo quest'ultimo a disposizione delle competenti autorità;
- b) **promuove iniziative di consulenza, mediazione, facilitazione**, accompagnamento, in collegamento con le competenti strutture della Regione e degli enti locali e in collaborazione con le istituzioni e i servizi operanti per la cura dei minori d'età nel territorio regionale, nonché con l'autorità giudiziaria minorile o ordinaria, per favorire la prevenzione del disagio minorile e per il miglior trattamento delle situazioni che richiedono interventi di ordine assistenziale, giudiziario, educativo e sociosanitario;
- c) **attiva forme di ascolto istituzionale nei confronti di servizi sociosanitari, istituzioni scolastiche, comunità di accoglienza ed altre istituzioni pubbliche o private e accoglie le segnalazioni relative a casi di violazioni dei diritti dei minori di età, nonché le segnalazioni relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure di protezione e tutela**. L'ascolto istituzionale, eventualmente esteso a famiglie e minori di età, e l'accoglimento delle segnalazioni sono finalizzati alla mediazione, alla consulenza, all'orientamento e alla segnalazione alle amministrazioni competenti e, se del caso, all'autorità giudiziaria;
- d) **concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in contesti diversi dalla propria famiglia di origine**;
- e) svolge, in collaborazione con altre specifiche istituzioni della Regione, con le università e con l'autorità giudiziaria, **attività di monitoraggio, di ricerca e di promozione culturale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel Veneto**;
- f) **promuove iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità**, in collegamento con gli enti locali e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo giovanile e gli organismi di società civile.



Art. 13 Le funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età comma 1 lett. a



- **promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela**, nonché altre analoghe forme di sostegno a vantaggio di minori d'età in conformità al codice civile e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, **fornendo loro consulenza, curando l'aggiornamento e la funzionalità del relativo elenco regionale e mettendo quest'ultimo a disposizione delle competenti autorità**



Il «sistema veneto» precursore di quanto poi introdurrà la Legge 47/2017

"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»



- **ART.11**

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni Tribunale per i Minorenni è istituito **un elenco di tutori volontari**, a cui possono essere iscritti privati cittadini, **selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali** e delle provincie autonome di Trento e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori quando sono fratelli o sorelle.

Appositi protocolli di intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei Tribunali per i Minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.



IL PROTOCOLLO CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

“considerata l’esperienza di collaborazione in essere da diversi anni nella Regione del Veneto tra il Tribunale per i Minorenni di Venezia e il Garante dei Diritti della Persona, anche quale successore nelle funzioni del Pubblico Tutore dei Minori di cui alla legge regionale 9 agosto 1988 n. 42, consolidata in un modello efficace di formazione e gestione dei tutori volontari e regolata da apposito protocollo per l’individuazione e la segnalazione di volontari formati e disponibili a essere nominati tutori di minore età»



La tutela volontaria di minori di età quando si attiva?

- genitori dichiarati sospesi o decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale
- lontananza o irreperibilità dei genitori (come ad esempio i minori stranieri non accompagnati)
- abbandono del minore o suo mancato riconoscimento alla nascita;
- dichiarazione di adottabilità del minore;
- morte di entrambi i genitori

NOMINA TUTORE



RICHIESTA DEL TRIBUNALE DI
INDICAZIONE NOMINATIVO TUTORE




PASSAGGIO CON REFERENTE TERRITORIALE PER
ABBINAMENTO TUTORE/MINORE




INDICAZIONI NOMINATIVO AL TRIBUNALE



Tutori disponibili attualmente: 688



Richieste inoltrate all'Ufficio suddivise per Autorità giudiziaria (2020): 335



CONSULENZA AI TUTORI



RICHIESTA DI CONSULENZA INVIATA
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it



VALUTAZIONE IN EQUIPE



CONTATTO CON TUTORE ed eventualmente
altri soggetti della rete



Art. 13 Le funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età comma 1 lett. c



- **Attiva forme di ascolto istituzionale** nei confronti di servizi sociosanitari, istituzioni scolastiche, comunità di accoglienza ed altre istituzioni pubbliche o private e accoglie le segnalazioni relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure di protezione e tutela. L'ascolto istituzionale, eventualmente esteso a famiglie e minori di età e l'accoglimento delle segnalazioni sono finalizzate alla **mediazione, alla consulenza, all'orientamento** e alla segnalazione alle amministrazioni competenti e, se del caso, all'autorità giudiziaria;



L'ascolto
istituzionale:
a chi è rivolto?

CITTADINI

OPERATORI DELLA
SCUOLA

OPERATORI DEI SERVIZI
(sociali/socio-sanitari/sanitari)

OPERATORI COMUNITA' DI
ACCOGLIENZA

FAMIGLIE AFFIDATARIE

GENITORI

PARENTI



L'ascolto istituzionale: le funzioni

- FACILITARE LA SOLUZIONE DI DIFFICOLTA', DI IMPASSE, DI CONFLITTUALITA' E CRITICITA' CHE LA COMPLESSITA' DELLE SITUAZIONI E DEL LAVORO SOCIALE COMPORTANO, PONENDO LA GARANZIA DEI DIRITTI E IL PREMINENTE INTERESSE DEL MINORE COME PUNTO FERMO
- SVOLGERE LA FUNZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO, ORIENTAMENTO, CONSULENZA E MEDIAZIONE CONIUGANDO LA DIMENSIONE NORMATIVA, DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI, CON LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E RELAZIONALE CHE CIASCUN SOGGETTO VIVE NELLO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI GENITORIALI, PROFESSIONALI E SOCIALI.



Attività realizzata attraverso un **lavoro di equipe** in cui professionalità psico- sociali si integrano con professionalità giuridiche esperte nel campo del diritto minorile e di famiglia



ASCOLTO ISTITUZIONALE



RICHIESTA DI CONSULENZA INVIATA
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it



VALUTAZIONE IN EQUIPE



PASSAGGIO CON SERVIZI ed eventualmente
ALTRI SOGGETTI DELLA RETE



Un progetto si realizza solo attraverso un prezioso **lavoro di squadra** ...**una rete che si attiva e si integra** a sostegno dei bambini e delle bambine dei ragazzi e delle ragazze in situazioni di vulnerabilità





<http://garantedirittipersona.consiglioveneto.it/>

E-mail

garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

Tel. 041 238 3422 – 3423

